


COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento dei cimiteri comunali di Cadenazzo

Capitolo 1 - ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Art. 1 – Amministrazione e sorveglianza

1. L'amministrazione dei cimiteri è di competenza del Municipio.
2. La sorveglianza diretta dei cimiteri è esercitata dal Municipio. Esso affida la loro gestione a un dipendente comunale o a terzi, definendone i compiti in un apposito capitolato.

Art. 2 - Orari

1. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è stabilito dal Municipio. Per lavori inerenti alla posa o al restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il Municipio può eccezionalmente consentire l'accesso ai cimiteri oltre gli orari di apertura.
2. L'orario per lo svolgimento dei funerali è stabilito dal Municipio. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali che non cadono di sabato o di lunedì, non vengono celebrati funerali.

Art. 3 – Comportamento

1. L'accesso ai cimiteri è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso.
2. È vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

Art. 4 – Decorazioni

1. Allo scopo di garantire l'uniformità dei loculi, è vietato deporre fiori o ornamenti di qualsiasi genere davanti e sui loculi cinerari, salvo un semplice ornamento floreale nei primi 10 giorni dopo il funerale.
Nella frazione di Cadenazzo il Comune provvede a proprie spese ad una decorazione uniforme.
Nella frazione di Robasacco i fiori vanno posati negli appositi vasetti collocati sul loculo.
2. Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso e non superiori all'altezza di cm 80. La vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.
3. I fiori recisi vanno posti in vasi; scatole, bottiglie o simili verranno rimosse.

Art. 5 – Segni funebri

1. La posa o la costruzione di lapidi, monumenti e tombe di famiglia è soggetta all'autorizzazione del Municipio.
2. La domanda di autorizzazione dev'essere accompagnata dal progetto in scala 1:10 con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare.
Fanno stato le disposizioni edilizie comunali.
3. Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a guasti arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.
4. Non è autorizzata la posa di lapidi o monumenti contro i muri di cinta dei cimiteri. I segni esistenti andranno rimossi al momento di interventi ai muri stessi.

Art. 6 – Costruzioni

1. Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno dei cimiteri; fanno eccezione le piccole opere che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre non è permesso nessun lavoro alle tombe.
2. Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dai cimiteri: il Comune, previa diffida, provvede a spese dei concessionari allo sgombero degli scarti non asportati.

3. Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne del cimitero, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare i muri di cinta.

Capitolo 2 - COMPOSIZIONE DEI CIMITERI

Art. 7 – Composizione

1. I cimiteri si compongono di:
 - a) campi per sepolture comuni di salme (art. 8),
 - b) campi per sepolture comuni di ceneri (art. 9),
 - c) campi di sepolture rinnovabili (art. 10),
 - d) campi per tombe di famiglia (art. 11),
 - e) loculi cinerari (art. 12).
2. Al Municipio, per esigenze di sistemazione o per altre ragioni d'interesse pubblico, è data facoltà di modificare la composizione dei cimiteri.

Art. 8 – Campi comuni per sepolture di salme

1. I campi comuni per sepolture di salme sono messi a disposizione dal Comune. Si suddividono in campi per adulti e in campi per bambini, di regola fino a 12 anni d'età.
2. Nelle tombe possono essere inumate anche le ossa o le ceneri di un secondo e di un terzo defunto.

Art. 9 – Campi comuni per sepolture di ceneri

1. I campi comuni per sepolture di ceneri sono messi a disposizione dal Comune.
2. Nelle tombe possono essere inumate anche le ceneri di un secondo defunto.

Art. 10 – Campi per sepolture rinnovabili (salme)

1. I campi per sepolture rinnovabili di salme sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Nelle tombe possono essere inumate, dopo la salma, anche le ossa o le ceneri di un secondo e di un terzo defunto.

Art. 11 – Campi per tombe di famiglia

1. I campi per tombe di famiglia sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Il concessionario è tenuto a far eseguire a proprie spese la sottostruttura. È prescritta la posa di un monumento.
3. La tomba ed il monumento devono essere terminati entro 1 anno dall'avvenuta concessione.
In caso contrario la concessione decade senza altre formalità.

Art. 12 – Loculi cinerari

1. I loculi cinerari sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Nel loculo possono essere inumate anche le ceneri di un secondo e di un terzo defunto.
3. Non sono ammessi altri segni funebri, oltre all'iscrizione del nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia; i segni funebri sono definiti dal Municipio tramite ordinanza particolare. Le spese per la sigillatura e la posa dei segni funebri sono a carico del concessionario.

Capitolo 3 - SEPOLTURE

Art. 13 – Diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri del Comune sono accolte le salme e le ceneri di:
 - a) persone decedute nel Comune,
 - b) persone domiciliate,
 - c) persone attinenti,
 - d) persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia,
 - e) persone aventi familiari domiciliati o sepolti nel Comune,
 - f) persone strettamente legate al Comune.
2. Per familiari si intendono i parenti, ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di primo e secondo grado del defunto o del coniuge.

Art. 14 – Autorizzazione

1. Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
2. Di regola le inumazioni sono fatte di giorno.
3. L'assegnazione dei posti in ciascun campo o loculo cinerario spetta al Municipio.

Art. 15 – Feretri

1. Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti durante il parto.
2. Per le inumazioni nei campi comuni è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai cm 3.
Eccezioni possono essere concesse dal Municipio (casse di zinco per decessi all'estero o altri casi particolari).

Capitolo 4 - ESUMAZIONE E CAMERA MORTUARIA

Art. 16 – Esumazione

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti.
3. Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Art. 17 – Spurgo

1. Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Municipio, senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
2. Le ceneri o le ossa rinvenute sono di regola raccolte e inumate negli ossari comunali dei rispettivi cimiteri.
3. Su richiesta dei superstiti, le ceneri o le ossa rinvenute possono essere inumate nei loculi rispettivamente nelle tombe loro concessi.

Art. 18 – Camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa dei funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura nel Comune, conformemente all'art. 13. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.
2. Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme, qualora la stessa non potesse essere assicurata dai superstiti.
3. Il Municipio regola l'accesso, la pulizia e la disinfezione della camera mortuaria.
4. Eventuali spese straordinarie di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sostituzione del feretro e simili sono a carico dei superstiti.

Capitolo 5 - CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 19 – Procedura

1. La domanda di concessione va inoltrata al Municipio, indicando tipo e luogo della sepoltura domandata, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto, come pure indirizzo del richiedente.
2. In presenza di più richiedenti, il Municipio può designare solidalmente titolari della concessione. Uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.
3. La concessione va richiesta dai superstiti dopo il decesso.

Art. 20 – Valenza

1. La concessione corrisponde ad un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale.
2. In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.
3. La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari, che non danno diritto a indennità o alla retrocessione delle tasse.
4. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinata dall'atto di concessione, prendono fine col decorso di cinquant'anni dal loro rilascio.

Art. 21 – Sistemazione

1. Per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella, o loculo concesso.
2. Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente: le opere di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento sono a carico del Comune.

Art. 22 – Rinnovo

1. Il rinnovo può essere chiesto anche da interessati non titolari della concessione; essi divengono concessionari in vece dei primi.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.
3. Tale avviso vale qualche invito allo sgombero di monumenti ed accessori alla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Il Municipio provvede allo sgombero a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza, diventando proprietario del materiale sgomberato. In assenza di altre richieste le ceneri o le ossa vengono inumate negli ossari comunali dei rispettivi cimiteri.

4. Per le tombe o i loculi dove sono state deposte ceneri o ossa di un altro defunto, il rinnovo è calcolato partendo dalla data d'inizio della prima concessione.
5. Per i campi comuni per sepolture di salme e i campi comuni per sepolture di ceneri non è permesso il rinnovo della concessione. La scadenza della concessione è calcolata partendo dalla data d'inizio della prima concessione.

Art. 23 – Manutenzione e conservazione

1. Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari, cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione. Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio invita, per quanto possibile, i superstiti a subentrare nella concessione.
2. Il Municipio, ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e segni funebri sgomberati divengono proprietà del Comune. Le ceneri o le ossa vengono inumate.

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 – Tasse, generalità

1. Le tasse base di concessione e di rinnovo fissate nell'art. 25 valgono per le persone defunte domiciliate.
2. Per le persone defunte non domiciliate, ma attinenti del Comune le tasse base di concessione e di rinnovo sono aumentate del 50 %. Per le persone defunte non domiciliate, né attinenti, l'aumento è del 100 %.
3. Il Municipio può adeguare al rincaro le tasse stabilite agli art. 25 e 26.
4. Le tasse delle concessioni esistenti vengono adeguate alla prossima scadenza.

Art. 25 – Termini, dimensioni, tasse di concessione

Termini, dimensioni e tasse di concessione sono regolate come segue:

	CONCESSIONE		RINNOVO		DIMENSIONI, ml			CORDONATE SEGNI FUNEBRI
	Durata	Tassa	Durata	Tassa	Lung.	Largh.	Prof.	
a) campi comuni per sepolture di salme	20 anni	---	non rinnovabile	---	1.80	0.80	1.80	altezza massima ml. 1.50
- bambini	20 anni	---	non rinnovabile	---	1.50	0.60	1.50	altezza massima ml. 1.50
b) campi comuni per sepolture di ceneri	20 anni	---	non rinnovabile	---	0.80	0.80	---	altezza massima ml. 1.50
c) campi per sepolture rinnovabili	30 anni	fr. 500.00	ogni 20 anni	fr. 400.00	1.80	0.80	1.80	altezza massima ml. 1.50 – cordonate di delimitazione obbligatorie
d) campi per tombe di famiglia	50 anni	fr. 5'000.00	ogni 30 anni	fr. 3'000.00	secondo il piano del cimitero			altezza massima ml. 1.50
e) loculi cinerari	30 anni	fr. 500.00	ogni 20 anni	fr. 400.00				

Nei campi comuni le tasse di concessione per attinenti non domiciliati ammontano a fr. 100.00, per non attinenti non domiciliati a fr. 200.00.

Art. 26 – Altre tasse

Le tasse per gli altri servizi del cimitero sono fissate come segue:

- | | | |
|--|-----|--------|
| a) approvazione progetti di monumenti e tombe | fr. | 50.00 |
| b) camera mortuaria al giorno (24 ore), o frazione | | |
| - defunti del Comune | fr. | 50.00 |
| - defunti di altri Comuni | fr. | 100.00 |
| c) eventuale assistenza incaricato del Municipio | fr. | 50.00 |

Art. 27 – Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Art. 28 – Disposizioni finali e penali

1. Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. Le concessioni rilasciate conformemente al Regolamento del cimitero del Comune di Cadenazzo del 1. aprile 1972 e 1. ottobre 1997, al Regolamento del cimitero del Comune di Robasacco del 15 dicembre 1974 e del presente Regolamento prima delle modifiche del 29 marzo 2010 conservano la loro validità fino alla loro scadenza. Per il rinnovo valgono le nuove norme.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è punito con una multa da fr. 50.00 a fr. 5'000.00. Sono riservate le azioni penali e civili contro i contravventori.
4. Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2006.
5. L'entrata in vigore delle modifiche del 29 marzo 2010 è fissata retroattivamente al 1° gennaio 2010.

Approvato dal Municipio il 17 ottobre 2005

Il sindaco	Il segretario
Giuliano Maddalena	Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2005

Il presidente	Il segretario
Mario Barudoni	Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 21 marzo 2006

Il capo sezione
Mauro De Lorenzi

Modifica art. 4, 8, 10, 12, 17, 22, 25, 28:

Approvato dal Municipio il 23 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio comunale il 29 marzo 2010

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 luglio 2010

INDICE

Capitolo 1 – ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Art. 1 - Amministrazione e sorveglianza	pag. 1
Art. 2 - Orari	pag. 1
Art. 3 - Comportamento	pag. 1
Art. 4 - Decorazioni	pag. 1
Art. 5 - Segni funebri	pag. 1
Art. 6 - Costruzioni	pag. 1

Capitolo 2 – COMPOSIZIONE DEI CIMITERI

Art. 7 - Composizione	pag. 2
Art. 8 - Campi comuni per sepolture di salme	pag. 2
Art. 9 - Campi comuni per sepolture di ceneri	pag. 2
Art. 10 - Campi per sepolture rinnovabili (salme)	pag. 2
Art. 11 - Campi per tombe di famiglia	pag. 2
Art. 12 - Loculi cinerari	pag. 2

Capitolo 3 – SEPOLTURE

Art. 13 - Diritto alla sepoltura	pag. 3
Art. 14 - Autorizzazione	pag. 3
Art. 15 - Feretri	pag. 3

Capitolo 4 – ESUMAZIONE E CAMERA MORTUARIA

Art. 16 - Esumazioni	pag. 3
Art. 17 - Spurgo	pag. 3
Art. 18 - Camera mortuaria	pag. 4

Capitolo 5 - CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 19 - Procedura	pag. 4
Art. 20 - Valenza	pag. 4
Art. 21 - Sistemazioni	pag. 4
Art. 22 - Rinnovo	pag. 4
Art. 23 - Manutenzione e conservazione	pag. 5

Capitolo 6 – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 - Tasse, generalità	pag. 5
Art. 25 - Termini, dimensioni, tasse di concessione	pag. 5
Art. 26 - Altre tasse	pag. 6
Art. 27 - Contestazioni	pag. 6
Art. 28 - Disposizioni finali e penali	pag. 6